

Diritto dell'economia. La gestione delle crisi

Per il risanamento servono piani in «discontinuità»

Giorgio Costa
MILANO

I piani di risanamento proposti dagli imprenditori in difficoltà devono essere in sostanziale discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la crisi e non possono consistere in interventi meramente finanziari. E il professionista che ne fa l'attestazione dovrà verificarne sia la completezza sia la coerenza con gli andamenti reali del mercato nonché la presenza di un concreto piano di azione e l'impatto di un riposizionamento di mercato o di prodotto; con un orizzonte temporale che non sia inferiore a quello del tempo necessario per la soddisfazione dei creditori.

La riforma della legge fallimentare ha previsto vari istituti volti a scongiurare il definitivo dissesto aziendale, quali piani extragiudiziali, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi. L'accesso a queste procedure e alle tutele giuridiche a favore dell'impresa in difficoltà è subordinato alla presentazione da parte dell'imprenditore di un piano di risanamento la cui fattibilità sia attestata da un professionista indipendente e iscritto al registro dei revisori legali. Tuttavia la legge fallimentare non disciplina il contenuto di tale attestazione e le verifiche da compiersi, materia di competenza degli aziendalisti. Per tale motivo, l'Accademia italiana di economia aziendale (Aidea) di Bologna, l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Irdcec), con il coordinamento di Alberto Quagli (Università di Genova) e Alessandro Danovi (Università di Bergamo) hanno messo a punto le linee guida di comportamento dell'attestatore che saranno presentate domani presso la sede dell'Ordine dei dottori

commercialisti di Bologna. Tra le indicazioni operative per gli attestatori spiccano per importanza quelle sulla verifica della fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati aziendali. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, le linee guida messe a punto chiedono all'attestatore di verificare, innanzitutto, che il piano consenta una «chiara descrizione delle caratteristiche dell'azienda» e presenti dati veritieri in grado di fornire un «quadro fedele» della situazione patrimoniale, economica e finanziaria con particolare attenzione ai dati extra contabili che rilevano sul futuro sviluppo del piano stesso. Fermo restando, però, che le procedure dell'attestato-

LE LINEE GUIDA

Per il documento dei commercialisti gli interventi non devono essere solo finanziari

re «non costituiscono una revisione contabile concreta» e non comportano alcun giudizio professionale sulla situazione patrimoniale che emerge dalla contabilità aziendale posta alla base del piano. Inoltre, è auspicabile la collaborazione con i revisori legali al cui lavoro, però, non va prestata «passiva accondiscendenza». Il lavoro professionale del dottore commercialista che si cimenta nell'attività di attestatore, costituisce allo stesso tempo uno strumento di autocontrollo delle dinamiche economico-finanziarie e dei saldi di liquidità dell'azienda in crisi quale utile monitoraggio e valutazione per gli organi del tribunale e per i creditori.